

NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo I - Norme generali

Art. 2 Atti del Catasto fondiario

1. Nella Regione Trentino-Alto Adige il Catasto terreni o Catasto fondiario è costituito dai seguenti atti, che sono conservati presso gli Uffici del Catasto:

- 1) la mappa catastale;
- 2) il protocollo delle particelle;
- 3) i fogli di possesso;
- 4) l'elenco o lo schedario alfabetico e numerico dei possessori.

2. Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti del Catasto fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Gli atti potranno essere in tutto o in parte sostituiti da archivi elettronici, definiti in modo da assicurare il mantenimento dell'intero contenuto informativo e programmatico per consentire tutte le forme di elaborazione, aggiornamento e consultazione previste nei successivi articoli.

4. Presso gli Uffici del Catasto viene conservata inoltre la raccolta dei tipi di frazionamento, nonché la collezione degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti.